

**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI  
CHE USUFRUISCONO DEI POSTI AGGIUNTIVI FINANZIATI DALLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

La sottoscritta/Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Cognome Nome  
data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Comune Provincia  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a CAP \_\_\_\_\_ luogo \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Comune Provincia  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
n.tel \_\_\_\_\_ e-mail/PEC \_\_\_\_\_

chiede di essere iscritta/o per l'a.a. 2023/24 alla scuola di specializzazione in

\_\_\_\_\_,  
usufruendo di un posto aggiuntivo finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

A tal fine dichiara:

- di essere a conoscenza che in base al protocollo d'intesa tra Provincia Autonoma di Bolzano e Università degli Studi di Trento, l'Università si impegna ad autorizzare la frequenza delle attività pratiche, per almeno 4 (quattro) mesi all'anno presso le strutture sanitarie accreditate dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Le attività formative di tirocinio pratico saranno definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata secondo programmi didattici individualizzati.
- di essere inoltre a conoscenza e di accettare quanto disposto dal D.P.P. 7 gennaio 2008, n. 4 e successive modifiche:  
"Art. 3 (Obblighi connessi alla formazione medico specialistica)  
(1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'art. 22, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 15.11.2002, n. 14, devono prestare – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per:  
a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge; se l'intervento non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto;  
b) un periodo proporzionato alla durata della concessione degli emolumenti, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c),  
(2) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.  
(3) L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario

provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e – in entrambi i casi – non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio.

(4) In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire:

a) se l'inadempimento è totale, l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) se l'inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l'anno vengono riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione dell'importo da restituire.

(5) In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

(6) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione e determina l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.

(7) In caso di assunzione di medici specializzandi secondo la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter (cosìdetto "decreto Calabria"), l'adempimento di servizio dev'essere della stessa durata del periodo di finanziamento e decorre dal momento in cui la specializzanda o lo specializzando consegue il diploma di specializzazione.

---

Luogo e data

---

Firma